



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 luglio 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

Testo della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» (pubblicata sul I Supplemento straordinario n. 3 del 5 maggio 2003 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 30 aprile 2003) con le modifiche introdotte dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

pag. 8445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

pag. 8474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002. Approvazione.

pag. 8533

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

Testo della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici» (pubblicata sul I Supplemento straordinario n. 3 del 5 maggio 2003 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 30 aprile 2003) con le modifiche introdotte dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione della legge
- Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione della legge
- Art. 4 Regolamento di attuazione

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE

- Art. 5 Responsabile unico del procedimento
- Art. 6 Cooperazione tra enti
- Art. 7 Programma triennale dei lavori pubblici
- Art. 8 Progettazione
- Art. 9 Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
- Art. 10 Sicurezza nei cantieri
- Art. 11 Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici
- Art. 12 Organizzatore generale

CAPO III

REQUISITI DEGLI ESECUTORI
DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 13 Qualificazione
- Art. 14 Requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA
- Art. 15 Soggetti ammessi alle gare

CAPO IV

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 16 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
- Art. 17 Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice
- Art. 18 Procedure di scelta del contraente
- Art. 19 Procedura aperta
- Art. 20 Procedura ristretta
- Art. 21 Procedura ristretta semplificata
- Art. 22 Procedura negoziata
- Art. 23 Lavori in economia
- Art. 24 Ulteriori criteri di affidamento dei lavori
- Art. 25 Offerte anomale

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

- Art. 26 Documenti facenti parte del contratto
- Art. 27 Varianti in corso d'opera
- Art. 28 Direzione dei lavori
- Art. 29 Collaudo
- Art. 30 Garanzie e coperture assicurative
- Art. 31 Piani di sicurezza
- Art. 32 Clausole sociali
- Art. 33 Lavori scorporabili e subappaltabili
- Art. 34 Capitolato generale d'appalto

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO

- Art. 35 Accordo bonario
- Art. 36 Definizione delle controversie

CAPO VII

PUBBLICITA', ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
E RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

- Art. 37 Forme di pubblicità
- Art. 38 Accesso alle informazioni
- Art. 39 Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CAPO VIII

ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

- Art. 40 Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici
- Art. 41 Commissione regionale dei lavori pubblici
- Art. 42 Semplificazione delle procedure valutative
- Art. 43 Snellimento delle procedure autorizzatorie
- Art. 44 Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici
- Art. 45 Archivio tecnico regionale
- Art. 46 Sistemi di qualità dell'attività amministrativa
- Art. 47 Attività contrattuale
- Art. 48 Formazione professionale e studi
- Art. 49 Opere di interesse locale realizzate dalla Regione

CAPO IX

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

- Art. 50 Disposizioni generali
- Art. 51 Delegazione amministrativa intersoggettiva

CAPO X

COLLAUDO

- Art. 52 Elenco regionale dei collaudatori
- Art. 53 Specializzazione degli elenchi
- Art. 54 Nomina dei collaudatori
- Art. 55 Commissione di collaudo

CAPO XI

FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 56 Concessione del finanziamento a enti pubblici
- Art. 57 Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici
- Art. 58 Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica
- Art. 59 Concessione del finanziamento a soggetti privati
- Art. 60 Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati
- Art. 61 Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati
- Art. 62 Rendicontazione del finanziamento
- Art. 63 Adempimenti specifici

- Art. 64 Norme sulla sicurezza

CAPO XII

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' E
OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA

- Art. 65 Organi competenti
- Art. 66 Compilazione degli stati di consistenza
- Art. 67 Dichiarazione di pubblica utilità, nonchi di urgenza e indifferibilità
- Art. 68 Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni
- Art. 69 Notificazioni
- Art. 70 Svincolo delle indennità

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE
E ABROGATIVE

- Art. 71 Superamento delle barriere architettoniche
- Art. 72 Adeguamento della struttura
- Art. 73 Norme finanziarie
- Art. 74 Norma di rinvio
- Art. 75 Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali
- Art. 76 Procedimenti contributivi in corso
- Art. 77 Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori
- Art. 78 Norma transitoria in materia di espropriazioni
- Art. 79 Abrogazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disci-

plina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

Art. 2

(Ambito oggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della Regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.¹

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11,² si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

- a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;³
- c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruendo degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).⁴

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) libera concorrenza degli operatori;
- b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
- d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
- e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;

¹ Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

² Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

³ Lettera così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

⁴ Comma aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

- f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
- g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
- h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

- a) organizzazione della stazione appaltante;
- b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annessi normative tecniche;
- c) procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici;
- d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
- e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedurali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
- g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

CAPO II

Organizzazione, programmazione e progettazione

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione del-

la pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabile a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.⁵

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente

⁵ Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

Art. 6

(Cooperazione tra enti)

1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

- a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;
- b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;
- c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.⁶

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della Regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta aliena-

zione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelle comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.

10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), nonché degli enti pubblici economici, è adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l'attività programmatica e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.⁷

Art. 8

(Progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi ap-

⁶ Comma così modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

profondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli

impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.

9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato, entro trenta giorni dalla ri-

chiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.⁸

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che ab-

biano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

⁸ Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:

- a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;
- b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;
- c) con incarico fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;
- d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a società di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. (comma abrogato).⁹

14. E' fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

Art. 10

(Sicurezza nei cantieri)

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secon-

do le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.

2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.

4. Per i lavori pubblici fruanti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.

5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

Art. 11

(Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione

⁹ Comma così abrogato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 12

(Organizzatore generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.

2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.

3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.

CAPO III

Requisiti degli esecutori di lavori pubblici

Art. 13

(Qualificazione)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.

Art. 14

(Requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA)

1. Per l'affidamento di lavori di importo complessivo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

Art. 15

(Soggetti ammessi alle gare)

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave ina-

dempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

CAPO IV

Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente

Art. 16

(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:

- a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
- b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:

- 1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
- 2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.

4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può supe-

rare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.

7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

8. E' in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avvie-

ne non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:

- a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:

- 1) corrispettivo e sua corresponsione;
- 2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
- 3) caratteristiche estetiche e funzionali;
- 4) caratteristiche ambientali;
- 5) costo di utilizzazione e rendimento;
- 6) tempo di esecuzione dei lavori;
- 7) economicità;
- 8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;

9) (soppresso);¹⁰

10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprono cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.

8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 18

(Procedure di scelta del contraente)

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

¹⁰ Numero soppresso dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura ristretta semplificata;
- d) l'appalto-concorso;
- e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 19

(Procedura aperta)

1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 20

(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello

massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico finanziaria, tipologica ed organizzativa dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.¹¹

Art. 21

(Procedura ristretta semplificata)

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a euro 100.000 sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.¹²

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22.¹³

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva

¹¹ Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

¹² Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

¹³ Comma così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;
- c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

Art. 23

(Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i

materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

Art. 24

(Clausole contrattuali)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.

2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.¹⁴

Art. 25

(Offerte anomale)

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

¹⁴ Articolo sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

CAPO V

Esecuzione dei lavori pubblici

Art. 26

(Documenti facenti parte del contratto)

1. Sono parte del contratto:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza;
- f) il cronoprogramma.

2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

Art. 27

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri lavori il 10 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ap-

provata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 28

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, la direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) progettista incaricato;
- b) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

4. La situazione di carenza di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'articolo 6.

Art. 29

(Collaudo)

1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
- b) in caso di opera di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 4.

7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.

Art. 30

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.¹⁵

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.¹⁶

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei

progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti dalle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.¹⁷

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

In via di interpretazione autentica la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 14/2002 può essere rilasciata anche da altri soggetti se ammessi dalla normativa statale.¹⁸

Art. 31

(Piani di sicurezza)

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di ese-

¹⁵ Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

¹⁶ Comma sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

¹⁷ Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

¹⁸ Articolo 13, comma 15, legge regionale 12/2003.

cuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 32

(Clausole sociali)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

- a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo;
- b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. L'Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

Art. 33

(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

Art. 34

(Capitolato generale d'appalto)

1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

CAPO VI

Norme in materia di contenzioso

Art. 35

(Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.¹⁹

¹⁹ Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Art. 36

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

CAPO VII

Publicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Art. 37

(Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

Art. 38

(Accesso alle informazioni)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concer-

nenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.

3. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 39

(Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a euro 150.000.

CAPO VIII

Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 40

(Iniziativa per la realizzazione di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

- a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
- b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
- c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
- d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
- e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
- f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
- g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
- h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.

Art. 41

(Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiara di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a o-

gani collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

Art. 42

(Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

Art. 43

(Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 42.

2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi

dell'articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.

4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.

Art. 44

(Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

Art. 45

(Archivio tecnico regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.

3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

Art. 46

(Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.

Art. 47

(Attività contrattuale)

1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.

Art. 48

(Formazione professionale e studi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.

2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)

1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.

CAPO IX

Opere di competenza della Regione

Art. 50

(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento.

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1.

3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia.

4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia.

5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento alla consegna dei lavori e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.²⁰

CAPO X

Collaudo

Art. 52

(Elenco regionale dei collaudatori)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'elenco regionale dei collaudatori, di seguito denominato elenco, che si articola in una parte generale e in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

2. L'elenco parte generale è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, a domanda:

- a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
- b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi pro-

fessionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

3. Nell'elenco parte speciale possono essere iscritti, a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di dieci anni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.

Art. 53

(Specializzazione degli elenchi)

1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco parte generale di cui all'articolo 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all'articolo 4. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.

2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull'istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Art. 54

(Nomina dei collaudatori)

1. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante tra i soggetti iscritti nell'elenco parte generale.

2. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla legge regionale 27/1988 è nominato tra i soggetti iscritti nell'elenco parte speciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della medesima legge regionale 27/1988.

3. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell'elenco parte generale, possono essere affidati incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi.

²⁰ Articolo 13, comma 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

Art. 55

(Commissione di collaudo)

1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.

CAPO XI

Finanziamento di lavori pubblici

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.²¹

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del

Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 24 della medesima legge regionale 46/1986.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento.

6. L'imposta sul valore aggiunto può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'Amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonché per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1 e 2, è erogato come segue:²²

- a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, è disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;
- b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.

Art. 58

(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)

²¹ Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

²² Alinea sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, esercenti attività in regime IVA, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a finanziamento.

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate en-

tro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Art. 61

(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto

di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 della legge regionale 13/1998.²³

Art. 62

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.²⁴

²³ Comma aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

²⁴ Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, in vigore dal 5 maggio 2003, data della sua pubblicazione.

Art. 63

(Adempimenti specifici)

1. Per i lavori fruanti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura «Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» e indichi la legge e l'entità del finanziamento.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.

Art. 64

(Norme sulla sicurezza)

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

CAPO XII

Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

Art. 65

(Organi competenti)

1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.

3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autoriz-

zativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

Art. 66

(Compilazione degli stati di consistenza)

1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d'urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità)

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori sono implicite nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2. Le opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e, in mancanza, dalla Giunta regionale. Al fine di contemperare l'interesse pubblico con le esigenze di tutela della proprietà privata, nelle more della revisione delle procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità contenute nelle norme di settore, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di dichiarazione espressa di pubblica utilità è comunque assunto previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 68

(Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi

per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

- a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;
- b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 69

(Notificazioni)

1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

2. Le notificazioni previste dall'articolo 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'ente espropriante.

3. L'avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.

Art. 70

(Svincolo delle indennità)

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 865/1971, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzati di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.

CAPO XIII

Disposizioni finali,
transitorie e abrogative

Art. 70 bis

(Contributi per lavori di soggetti privati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai procedimenti contributivi per lavori di soggetti privati diversi da quelli di cui all'articolo 3.

Art. 71

(Superamento delle barriere architettoniche)

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 72

(Adeguamento della struttura)

1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrati-

vo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 73

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione, «nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

- a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
- b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio

per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

- 1) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- 2) U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
- 3) U.P.B. 52.2.4.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- 4) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
- 5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 - capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.

Art. 74

(Norma di rinvio)

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Art. 76

(Procedimenti contributivi in corso)

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo, la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 77

(Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)

1. E' confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 78

(Norma transitoria in materia di espropriazioni)

1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.

Art. 79

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;
- b) il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;
- d) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;
- e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell'articolo 44;

- f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1988;
- g) l'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;
- h) l'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;
- i) l'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
- l) l'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- m) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
- n) l'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

VISTO in particolare l'articolo 4 della citata legge regionale 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici;

VISTA la nota prot. n. 11/2409-03 del 14 aprile 2003 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la IV Commissione permanente nella seduta n. 134 del 14 aprile 2003 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere tra l'altro parere favorevole sul medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 16 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 giugno 2003

TONDO

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici

CAPO I

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici», di seguito denominata legge.

2. Sono soggetti al Regolamento tutti i lavori pubblici di competenza delle Amministrazioni aggiudicatrici da realizzarsi in territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 della legge.

3. Sono soggetti al Regolamento i contratti misti che abbiano ad oggetto sia l'esecuzione di lavori sia l'acquisto di forniture e/o l'appalto di servizi, qualora tali lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/37/CEE;
- b) «stazioni appaltanti» le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti indicati dall'articolo 3 della legge;
- c) «lavori pubblici» le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, affidate dalle stazioni appaltanti;
- d) «contratti misti» i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e/o servizi, quando i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento;
- e) «appalto integrato» quello avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori;

- f) «contratto aperto» l'appalto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante;
- g) «progettista che coordina la progettazione» il progettista Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- h) «lotto di un lavoro» parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti;
- i) «atti di gara» bando di gara, lettera invito ed altra documentazione della stazione appaltante pubblicata, inviata o comunque resa disponibile ai fini della presentazione dell'offerta.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 3

(Responsabile unico del procedimento)

1. L'Amministrazione aggiudicatrice nomina il Responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma di cui all'articolo 7 della legge prima dell'avvio della fase di progettazione.

2. In relazione alla complessità dell'intervento, il Responsabile unico del procedimento deve essere in possesso della necessaria formazione professionale maturata nell'ambito della pubblica Amministrazione, o di organizzazioni ed enti privati, o della attività libero professionale e deve possedere specifiche competenze nel settore dei lavori pubblici.

3. Al professionista esterno nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della legge non possono essere affidati per il medesimo intervento incarichi di progettazione o di direzione lavori, o di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

4. Il Responsabile unico del procedimento dipendente dell'Amministrazione aggiudicatrice o di altra pubblica Amministrazione può svolgere per i lavori di importo fino a euro 1.500.000,00 nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e Direttore dei lavori. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.

5. Le stazioni appaltanti non tenute all'applicazione dell'articolo 5 della legge assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il Responsabile

unico del procedimento dalle norme della legge e del Regolamento che li riguardano.

Art. 4

(Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento)

1. Al Responsabile unico del procedimento sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) avvio delle procedure necessarie e impulso al processo realizzativo dell'intervento in coerenza con la programmazione dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) svolgimento di tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento con adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero con trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Il Responsabile unico del procedimento svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
- b) propone la convocazione o, avendone la competenza, chiede la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 41 della legge;
- c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- d) adotta le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 9, comma 9, lettera c) della legge, e ne motiva la scelta;
- e) propone all'Amministrazione aggiudicatrice l'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo legale;
- f) adotta, ove ne abbia la competenza, le procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, motivandone la scelta;
- g) cura la predisposizione dei bandi e degli atti di gara per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura e per gli appalti di lavori;
- h) immediatamente prima dell'avvio delle procedure di scelta dell'appaltatore verifica l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati con riferimento alla presumibile data di consegna dei lavori;
- i) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzano i presupposti;

- j) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in fase di realizzazione dei lavori;
- k) propone all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice negli affidamenti di appalti di servizi di ingegneria ed architettura e di lavori, richiedenti valutazioni tecniche;
- l) quando si procede in Amministrazione diretta, organizza ed esegue per mezzo del personale dell'Amministrazione aggiudicatrice i lavori, cura l'acquisto di materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera;
- m) subito dopo la redazione del certificato di ultimazione lavori avvia le procedure di avviso ai creditori;
- n) informa la stazione appaltante della non collaudabilità dei lavori;
- o) comunica alla competente struttura dell'Amministrazione regionale le informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere per le finalità di cui all'articolo 38 della legge e all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le ulteriori informazioni da quest'ultima direttamente richiesti.

3. Il Responsabile unico del procedimento assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della Amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

4. Le stazioni appaltanti garantiscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Responsabile unico del procedimento in coerenza e nel rispetto dei propri ordinamenti.

5. La nomina a Responsabile unico del procedimento di un professionista esterno o di un organizzatore generale conferisce tutti i compiti di cui al comma 1, salvo quelli puntualmente esclusi.

Art. 5

(Programmazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge, l'Amministrazione aggiudicatrice attua, secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all'Amministrazione aggiudicatrice; per i lavori da realizzarsi in delegazione amministrativa inter sog-

gettiva trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7.

2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato A, è adottato dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.

3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

4. Il programma è approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all'elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione.

5. I lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa inter soggettiva sono inseriti nella programmazione del soggetto delegante nonché nell'elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest'ultimo sia tenuto all'attività programmatoria di cui all'articolo 7 della legge.

6. Il programma e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione comporti modifiche sostanziali al programma ed all'elenco annuale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore a euro 1.500.000,00 e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

8. Il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati alla competente struttura dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione o modifica con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3 della legge.

9. La programmazione dei lavori pubblici per i quali ricorra la possibilità di realizzazione con capitale privato maggioritario è disciplinata dall'articolo 2, commi 4 e 5 della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20.

CAPO III

PROGETTAZIONE

Art. 6

(Disposizioni preliminari)

1. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 della legge e salve diverse determinazioni del Responsabile unico del procedimento,

secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che si sviluppano senza soluzione di continuità. Il progetto recepisce i principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

6. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista che coordina la progettazione e, per la parte di competenza, dai progettisti responsabili della progettazione specialistica.

7. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

8. La progettazione di un lavoro suddiviso in più lotti è predisposta in modo da assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

Art. 7

(Norme tecniche)

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 8

(Quadri economici)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - 2) rilievi, accertamenti e indagini;
 - 3) allacciamenti ai pubblici servizi;
 - 4) imprevisti;
 - 5) acquisizione aree o immobili;
 - 6) accantonamenti di legge;

- 7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- 8) spese per attività di consulenza o di supporto;
- 9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- 11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 12) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;
- 13) eventuali spese diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- 14) I.V.A ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

Art. 9

(Documenti componenti il progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del Responsabile unico del procedimento, dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) relazione geologica e indagini necessarie quali quelle idrogeologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche;
- e) planimetria generale, rilievi planoaltimetrici e schemi grafici;
- f) relazione illustrativa del piano della sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) relazione illustrativa del piano della sicurezza.

2. Qualora ai sensi della legge sia posto a base di gara un progetto preliminare questo è integrato:

- a) da un capitolato speciale prestazionale;
- b) da un piano economico e finanziario di massima nel caso di concessione di lavori pubblici, fatte salve le disposizioni della legge regionale 20/1999.

Art. 10

(Relazione illustrativa del progetto preliminare)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

- a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
- b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle presistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
- f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed inter relazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spe-

sa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.

Art. 11

(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

Art. 12

(Studio di prefattibilità ambientale)

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

- a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
- e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambienta-

le significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Art. 13

(Schemi grafici del progetto preliminare)

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) sono costituiti:

- a) per opere e lavori puntuali:
 - 1) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - 2) dal rilievo dell'area e dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - 3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
 - 1) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100000;
 - 2) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25000;
 - 3) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato

delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10000;

- 4) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- 5) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- 6) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli.

Art. 14

(Calcolo sommario della spesa)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

- a) per i lavori sulla base di un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dal prezzario regionale, di cui all'articolo 25 della legge, dai costi di interventi similari o da listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari.

Art. 15

(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applica-

zione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 16

(Relazione illustrativa del piano di sicurezza)

1. La relazione illustrativa del piano di sicurezza contiene valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza.

Art. 17

(Documenti componenti il progetto definitivo)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato eventualmente con le condizioni fissate dalla commissione regionale dei lavori pubblici, qualora sia stata attivata la procedura degli articoli 41 e seguenti della legge, ovvero, in caso di ricorso alla conferenza di servizi, da quanto emerso in quella sede, contiene tutti gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, assenti di legge comunque denominati.

2. Esso comprende di norma, salve diverse esigenze rappresentate dal Responsabile unico del procedimento:

- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, ove non predisposta in sede di progettazione preliminare, geotecnica, idrologica, idraulica e, ove necessario, sismica;
- c) relazione forestale, ove necessario;
- d) relazioni tecniche specialistiche;
- e) studio di inserimento urbanistico;
- f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- g) elaborati grafici;
- h) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- j) piano particellare di esproprio;
- k) computo metrico estimativo;
- l) quadro economico;
- m) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza.

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della

legge, esso è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 18

(Relazione descrittiva del progetto definitivo)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
- b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
- c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
- d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
- f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
- h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Art. 19

(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.

Art. 20

(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Art. 21

(Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e deter-

mina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. 22

(Elaborati grafici del progetto definitivo)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.

2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e co-

munque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

- e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25000;

- b) planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5000;
- c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
- d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 23

(Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

Art. 24

(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell'elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. 25

(Piano particellare di esproprio)

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto o al libro fondiario, per le aree soggette al diritto tavolare, risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dall'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo, occorrendo, apposito sopralluogo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

Art. 26

(Computo metrico estimativo)

1. Il computo metrico estimativo dell'intervento consiste nella stima sommaria dello stesso redatta applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale, da quello della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, tenuto conto del costo della mano d'opera quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. La stima dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

5. Il risultato della stima dell'intervento e delle espropriazioni è riportato nel quadro economico.

Art. 27

(Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza)

1. Il piano della sicurezza e coordinamento è il documento complementare al progetto definitivo che prevede l'ipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sua redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, elementi relativi all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. Il piano è costituito da una relazione tecnica contenente indicazioni sull'intervento e sulle fasi del procedimento attuativo, sulla individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, sulla stima della durata delle lavorazioni, e delle valutazioni di cui al comma 1 in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

3. Il computo metrico estimativo fornisce elementi sulle quantità e sui prezzi unitari per dare attuazione al piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 28

(Documenti componenti il progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero del provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;

- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) cronoprogramma;
- h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l) incidenza del costo della mano d'opera.

Art. 29

(Relazione generale del progetto esecutivo)

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi, ove necessario, è corredata:

- a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
- b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di

capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Art. 30

(Relazioni specialistiche)

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 31

(Elaborati grafici del progetto esecutivo)

1. Gli elaborati grafici esecutivi sono costituiti:

- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l'esigenza di cui all'articolo 6, comma 4;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una si-

cura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 32

(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

- a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 - 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 - 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
 - 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

- 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
- 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- 4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Art. 33

(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per ri-

conoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del Direttore dei lavori,

al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 34

(Piani di sicurezza e coordinamento)

1. I piani di sicurezza e coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

3. Nei piani sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione degli oneri della sicurezza.

4. Il computo metrico estimativo contiene l'indicazione delle quantità e prezzi unitari degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribassi d'asta.

Art. 35

(Cronoprogramma)

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni.

2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 36

(Elenco dei prezzi unitari)

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

Art. 37

(Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico)

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi di elenco.

3. Nel quadro economico confluiscono:

- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 6, comma 4;
- b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci di cui si compone il quadro economico.

Art. 38

(Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;

- b) programma di esecuzione dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori;
- c) oneri a carico dell'appaltatore;
- d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
- e) liquidazione dei corrispettivi;
- f) controlli;
- g) specifiche modalità e termini di collaudo;
- h) modalità di soluzione delle controversie;
- i) adempimenti di legge e contrattuali dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del Direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi il capitolato può contenere, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

- a) *critica*, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;

- b) *importante*, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
- c) *comune*, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:

- a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
- b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
- c) nella valutazione delle non conformità.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

CAPO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 39

(Disposizioni generali)

1. Un servizio di progettazione non può essere artificiosamente diviso in più parti ai fini di eludere l'applicazione delle norme che ne disciplinano l'affidamento.

Art. 40

(Attività preliminare all'affidamento dei servizi di progettazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5 della legge e salva l'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 9, lettera c) della legge, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all'interesse pubblico per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria con riferimento ai requisiti minimi che deve possedere il prestatore del servizio, tenuto conto della tipologia e della complessità dell'opera.

2. Il Responsabile unico del procedimento determina i requisiti del prestatore del servizio fra uno o più di quelli sotto elencati:

- a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento del servizio, attestata da titoli di studio e professionali e/o dall'elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare;
- b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumenti;
- c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quello da affidare.

3. L'idoneità tecnico-professionale è provata dall'indicazione dei titoli di studio e professionali, dall'elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare con l'indicazione degli importi, nonché delle relative classi e categorie.

4. L'idoneità organizzativa è provata dall'indicazione dell'organico medio dei dipendenti e dei dirigenti e la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti disponibili.

5. L'idoneità economico-finanziaria è provata mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti di bilanci;
- c) dichiarazione sul fatturato globale di impresa e sul fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quelli oggetto della gara.

6. Nella scelta della procedura il Responsabile unico del procedimento si attiene ai principi di economicità ed efficacia.

Art. 41

(Procedure ad evidenza pubblica)

1. L'Amministrazione aggiudicatrice che intende affidare un servizio di progettazione con le procedure ad evidenza pubblica del pubblico incanto e della licitazione privata rende nota tale intenzione con un bando di gara.

Art. 42

(Pubblico incanto)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi con la procedura del pubblico incanto contiene l'indicazione della data, ora e luogo dell'apertura delle offerte, nonché gli elementi di cui all'articolo 43, comma 1 lettere a), b), c), d), e), m), n) e p).

Art. 43

(Licitazione privata)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi con la procedura della licitazione privata contiene:

- a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) l'indicazione dei servizi di progettazione con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare, con l'indicazione delle classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventual-

- mente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
 - f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
 - g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
 - h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
 - j) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare un'offerta;
 - k) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge;
 - l) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
 - m) il numero massimo, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare un'offerta;
 - n) il nominativo del Responsabile unico del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

- a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;
- b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera l), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
- c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del progettista che coordina la progettazione.

3. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi quello massimo indicato al comma 1, lettera m), la stazione appaltante seleziona i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta per una metà arrotondata per difetto sulla base di una graduatoria formulata con i criteri di cui al comma 4 e per la restante parte tramite sorteggio pubblico.

4. Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria predisposta secondo la seguente formula:

$$P = a_i \times 25 + b_i \times 25 + c_i \times 25 + d_i \times 25$$

dove:

- $a_i = I_i / I_{max}$;
- $b_i = 1 - (S_i / S_{max})$;
- $c_i = N_i / N_{max}$;
- $d_i = Y_i / Y_{med}$ per Y_i di valore minore o uguale al valore di Y_{med} ;
- $d_i = 1 - ((Y_i - Y_{med}) / (Y_{max} - Y_{med}))$ per Y_i di valore maggiore al valore Y_{med} ;
- I_i = media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto i esimo;
- I_{max} = massimo valore delle medie I_i ;
- S_i = Scarto fra I_i e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero;
- S_{max} = massimo valore degli scarti S_i ;
- N_i = numero dei lavori elencati dal soggetto i esimo;
- N_{max} = massimo valore dei numeri N_i ;
- Y_i = scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal soggetto i esimo;
- Y_{med} = media aritmetica del valore degli scarti Y_i .

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente un candidato con almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni e siano indicate le prestazioni che quest'ultimo espletterà in caso di aggiudicazione del servizio. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita sulla base di un sorteggio in seduta riservata.

5. Qualora non siano pervenute richieste di partecipazione alla gara ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dal bando, il servizio può essere affidato a trattativa privata anche con l'interpellato di un unico soggetto sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara, oppure si procede alla modifica delle condizioni contrattuali o dei requisiti richiesti e si avvia una nuova procedura ai sensi dell'articolo 9, comma 9 della legge.

6. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

- a) la documentazione tecnica di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b);
- b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b);
- c) l'indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta qualora suddivisi in sub-elementi.

7. I progetti valutabili sono quelli commissionati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Art. 44

(Modalità di svolgimento della gara)

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

- a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa l'insussistenza di condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;
- b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
 - 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; tale documentazione viene presentata in massimo cinque schede di formato A3 e nel numero massimo di dieci schede di formato A4;
 - 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, contenuta nel numero massimo di trenta cartelle formato A4;
 - 3) dal curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio; la stazione appaltante può chiedere che tale curriculum sia sintetizzato sulla base di schede predisposte dalla stessa stazione appaltante;
- c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
 - 1) ribasso percentuale da applicarsi:
 - a) alla percentuale per rimborso spesa;
 - b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d);

- c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 43, comma 1, lettera e);
- d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di Amministrazioni ed enti pubblici;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) qualità ed idoneità tecnica desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio;
- c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale del tempo.

3. La valutazione degli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata ad una Commissione giudicatrice.

4. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per l'elemento a): da 20 a 40;
- per l'elemento b): da 20 a 40;
- per l'elemento c): da 10 a 30;
- per l'elemento d): da 0 a 10.

5. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

6. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando criteri e formule di cui al comma 7.

7. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate.

• *Metodo aggregativo - compensatore*

L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = n \sum W_i V(a)_i$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate e le modalità di gestione attraverso:

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo, a loro scelta, le linee guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;

ovvero

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

ovvero

- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

• *Metodo electre*

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.

a) si indicano con:

aki = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k ;

akj = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k ;

sk = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k ;

pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione k ;

n = il numero degli elementi di valutazione k ;

r = il numero delle offerte da valutare;

$nk = 1$ = sommatoria per k da 1 ad n ;

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k , gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

$fkij$ = $aki - akj$ per aki akj nonché i j ;

$gkij$ = $aki - akj$ per aki akj nonché i j ;

c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

$cij = nk = 1 (fkij / sk) pk$ (indice di concordanza) con i j ;

$dij = nk = 1 (gkij / sk) pk$ (indice di discordanza) con i j ;

(qualora $dij = 0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza) con i j ;

qij = $1 + (qij / qij \text{ max}) 99$ (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i j ;

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

$Pij = rk = 1 qij$;

$Pij = rk = 1 qij$.

Le stazioni appaltanti in alternativa ai metodi di cui al comma 7 possono utilizzare altri metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.

8. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del

ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.

Art. 45

(Trattativa privata con gara ufficiosa)

1. Il Responsabile unico del procedimento invita a gara informale non meno di cinque candidati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio da affidare. Il possesso dei requisiti in capo al candidato prescelto è comunque accertato dal Responsabile unico del procedimento all'atto del formale affidamento del servizio.

2. L'affidamento viene effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Con la lettera invito sono indicati il termine entro il quale deve pervenire l'offerta, gli elementi di valutazione e il fattore ponderale da assegnare agli elementi medesimi.

4. Nella trattativa privata con gara ufficiosa il Responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evita l'interpello reiterato quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'espletamento della progettazione sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

Art. 46

(Valutazione dell'offerta)

1. La valutazione dell'offerta considera più elementi variabili in relazione al servizio da prestare tra quelli sotto elencati:

- a) corrispettivo complessivo richiesto;
- b) riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo fissato per l'espletamento dell'incarico;
- c) metodologia di svolgimento della prestazione contenuta in una relazione illustrativa delle modalità di progettazione;
- d) espletamento di attività accessorie e complementari alla progettazione;
- e) collaborazione con un professionista che alla data dell'invito abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni con l'indicazione delle prestazioni che quest'ultimo espletterà in caso di affidamento del servizio;
- f) ulteriori elementi individuati in base al tipo di prestazione da effettuare.

Art. 47

(Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento)

1. Il Responsabile unico del procedimento affida il servizio di progettazione a soggetti di sua fiducia in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

2. Il Responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evita affidamenti reiterati al medesimo soggetto quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'espletamento della progettazione sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti di sua fiducia.

Art. 48

(Affidamento fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante)

1. L'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante, nell'ambito della propria competenza per valore attribuita dall'articolo 9, comma 9, lettera c), della legge affida in via fiduciaria il servizio di progettazione a soggetti abilitati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

2. La competenza dell'amministratore legale rappresentante è esercitata di norma prima della nomina del Responsabile unico del procedimento e comunque prima che da questi sia avviata la procedura di scelta del progettista.

3. Ciascuna stazione appaltante attua sulla base del proprio ordinamento le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 49

(Concorso d'idee)

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 54.

2. I soggetti che possono partecipare al concorso sono indicati dalla normativa nazionale.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli previsti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.

6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 50

(Contenuto del bando)

1. Il bando per il concorso di idee contiene:

- a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
- e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- f) termine per la presentazione delle proposte;
- g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
- i) data di pubblicazione.

Art. 51

(Concorso di progettazione)

1. Il concorso di progettazione è aggiudicato con pubblico incanto ovvero con licitazione privata.

2. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto dall'articolo 53. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a giorni novanta.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Il bando di gara stabilisce se al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva e/o esecutiva. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la reda-

zione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 52

(Contenuto del bando)

1. Il bando per i concorsi di progettazione contiene:

- a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- d) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
- e) data di pubblicazione;
- f) procedura di aggiudicazione prescelta;
- g) numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6;
- h) descrizione del progetto;
- i) numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
- j) modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
- k) modalità, dei contenuti e dei termini per la presentazione delle proposte nonché dei criteri per la loro valutazione;

- l) «peso» o «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
- m) indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
- n) costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
- o) informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
- p) indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

3. Al bando di gara sono allegati le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

Art. 53

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base di criteri e metodi stabiliti negli atti di gara.

Art. 54

(Pubblicità e termini)

1. Per i servizi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da affidarsi con gara pubblica, i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione di cui all'articolo 38 della legge e all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

2. I termini per la partecipazione e per la presentazione delle offerte nelle gare ad evidenza pubblica sono disciplinati dalla direttiva comunitaria e dalle norme interne di recepimento, fatto salvo quanto previsto per il concorso di idee e per il concorso di progettazione.

3. I termini per la presentazione delle offerte nelle procedure esperite ai sensi dell'articolo 9, comma 9,

lettera b) della legge, sono stabiliti dalla stazione appaltante in relazione alla complessità del servizio richiesto e di norma non possono essere inferiori a diciannove giorni.

4. Qualora la fase di pubblicità della gara interessi il periodo compreso tra il 10 ed il 20 agosto, la stazione appaltante valuta l'opportunità di un prolungamento dei termini minimi di presentazione dell'offerta.

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 55

(Disposizioni preliminari)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone la verifica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h).

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile unico del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

5. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 56

(Procedura ristretta)

1. Non si fa luogo a procedura ristretta qualora il numero dei candidati qualificati ammessi a partecipare alla gara sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante dichiara la gara deserta e può dar corso alla procedura negoziata.

2. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.

3. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.

Art. 57

(Procedura ristretta semplificata)

1. La procedura ristretta semplificata è preceduta da idonea forma di pubblicità dell'intendimento della stazione appaltante di aggiudicare il lavoro pubblico.

2. La pubblicazione sul sito informatico della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999 e 38 della legge dell'elenco annuale dei lavori pubblici inseriti nella programmazione della stazione appaltante costituisce idonea forma di pubblicità.

3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata. La segnalazione non vincola la stazione appaltante e non obbliga la stessa ad un formale riscontro. La segnalazione deve indicare, pena l'inammissibilità, il lavoro pubblico di interesse, categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA, nonché il possesso del sistema di qualità o di suoi elementi e deve pervenire prima della spedizione della lettera invito. In caso di segnalazione tardiva, rimane nella discrezionalità della stazione appaltante l'estensione dell'invito; in tale ipotesi non sono ammesse proroghe del termine ultimo di presentazione delle offerte.

4. E' ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

5. Il Responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto, in possesso, ove richiesto, dei requisiti di qualità, selezio-

nati tra quelli già conosciuti sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualità e qualificazione e quelli che hanno segnalato il proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a euro 100.000,00 il numero dei concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque. L'impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

6. Il Responsabile unico del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza ed evita l'interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

7. Non si fa luogo a procedura ristretta semplificata qualora il numero degli offerenti sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante dichiara la gara deserta e può dar corso alla procedura negoziata, cui non possono partecipare comunque i soggetti invitati alla procedura ristretta semplificata che non abbiano presentato offerta.

Art. 58

(Procedura negoziata)

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla procedura negoziata per quanto possibile sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualità e qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. La stazione appaltante negozia le condizioni del contratto con l'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualità e qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.

Art. 59

(Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria)

1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta e all'appalto-concorso, relativi a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

2. Il termine di ricezione delle offerte per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con procedure aperte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la procedura ristretta lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni; per la procedura ristretta semplificata e per la procedura negoziata il termine non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione degli inviti.

3. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

4. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 2 devono essere adeguatamente aumentati.

7. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Art. 60

(Lettera d'invito)

1. La stazione appaltante, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

- a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) gli estremi del bando di gara;

- d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

Art. 61

(Forme di pubblicità)

1. In attuazione dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge, le stazioni appaltanti provvedono alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici sul sito informatico della Regione utilizzando la rete Internet.

2. L'accesso al servizio di pubblicazione bandi è subordinato all'acquisizione di una password che consente altresì l'accesso al servizio di comunicazione dei dati degli appalti prevista dall'articolo 38 della legge. Qualora le stazioni appaltanti non siano già in possesso della password, la richiedono alla competente struttura regionale.

3. Le stazioni appaltanti sono responsabili delle pubblicazioni effettuate, nonché della custodia della password.

4. L'onere di avvalersi di idonea protezione contro i virus informatici, al fine di non danneggiare il servizio informatico, è a carico delle stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti sono tenute a dotarsi di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con la struttura regionale competente.

6. Rimangono a carico delle stazioni appaltanti i costi di connessione e l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

7. La Regione rende disponibili sul sito i bandi e gli avvisi pubblicati e dà riscontro formale della avvenuta pubblicazione.

8. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto della legge 675/1996.

9. Il servizio di pubblicazione dei bandi di gara viene attivato dal 30 settembre 2003. Il termine può essere differito con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione regionale si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale.

Art. 62

(Procedure accelerate)

1. Se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 59, la stazione appaltante può stabilire:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telex, scritto, posta elettronica o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettere a) e b).

Art. 63

(Bando di gara per la concessione)

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

- a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
- b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
- c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
- d) l'eventuale percentuale dei lavori da appaltare a terzi;
- e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- f) la durata massima della concessione;
- g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
- h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
- i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a

base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

Art. 64

(Schema di contratto di concessione)

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

- a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesti;
- c) i poteri riservati all'Amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del Responsabile unico del procedimento;
- d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- e) le procedure di collaudo;
- f) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- g) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- h) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
- i) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- j) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- k) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
- l) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- m) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'Amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.

Art. 65

(Contenuti dell'offerta per la concessione di lavori pubblici)

1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

- a) il prezzo richiesto dal concorrente;

- b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la durata della concessione;
- f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.

2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.

Art. 66

(Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

- a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
- b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
- c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.

3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

5. Qualora le offerte pervenute riguardino:

- a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
- b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
- c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita

del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal Responsabile unico del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

Art. 67

(Tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. Ciascuna stazione appaltante individua in apposito Regolamento i lavori di importo non superiore a euro 200.000,00, I.V.A. esclusa, che possono essere eseguiti in Amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

2. La realizzazione dei lavori in economia mediante Amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della stazione appaltante; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

- a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
- b) interventi in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infertile esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

3. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre; per i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto.

4. Il Responsabile unico del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evitando l'interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

5. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;

- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 68

(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale ritenuto anormalmente basso, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile unico del procedimento. Questi richiede ai precitati concorrenti, assegnando un termine congruo, precise giustificazioni in merito all'offerta presentata e, anche avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate e valuta la congruità delle offerte. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto.

3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità europea.

4. Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del Responsabile unico del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.

Art. 69

(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)

1. Se l'appalto è aggiudicato con procedura ristretta o ristretta semplificata e con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal Responsabile unico del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo of-

ferto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 70

(Offerta economicamente più vantaggiosa)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 17, comma 3 della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera invito.

2. Lo stesso bando di gara o la lettera invito per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevedono i sub-elementi ed i «sub-pesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali è determinata la valutazione.

3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 71

(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)

1. Nelle Commissioni giudicatrici di cui all'articolo 17 della legge, tutti i commissari sono scelti mediante sorteggio, anche in seduta riservata, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

2. Ai fini del sorteggio il Responsabile unico del procedimento predispose un elenco dei nominativi proposti dalla stazione appaltante, sentiti gli ordini ed i collegi professionali e le facoltà universitarie. La richiesta agli ordini, collegi e facoltà universitarie può essere fatta anche in via generale per tipologie omogenee di lavori; le designazioni così effettuate conservano validità per un anno solare. Gli ordini, i collegi, le

facoltà universitarie possono integrare e modificare le designazioni nel corso dell'anno solare. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica.

3. L'atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato solo per giustificati motivi. L'incarico si intende espletato con la formulazione della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 6, della legge.

5. Il componente di Commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

6. Ciascun commissario non può far parte contemporaneamente di più Commissioni giudicatrici nominate dalla medesima stazione appaltante.

Art. 72

(Ufficio di direzione dei lavori)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima di ogni affidamento, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 73

(Direttore dei lavori)

1. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via

esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

4. In aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente demandati dal presente Regolamento al Direttore dei lavori fanno altresì carico:

- a) la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti tale verifica viene effettuata in occasione di ogni pagamento delle rate di acconto e del saldo dei lavori, anche con riferimento ai subappaltatori autorizzati, a far data dall'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all'articolo 30, comma 2 della legge;
- b) la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, a lavori ultimati.

Art. 74

(Direttori operativi)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori.

2. Ai Direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 75

(Ispettori di cantiere)

1. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

2. Agli Ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal Direttore dei lavori.

Art. 76

(Sicurezza nei cantieri)

1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono di norma svolte dal Direttore dei lavori. Nell'eventualità che il Direttore dei lavori

sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o comunque quando la stazione appaltante non ritenga di attribuire al Direttore dei lavori tali funzioni, le stesse sono attribuite ad altro soggetto avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 77

(Ordini di servizio)

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei lavori all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori e comunicato a mani dell'appaltatore o inviato al suo domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 78

(Giorno e termine per la consegna)

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile unico del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Nei casi in cui non sia prevista l'approvazione, il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il Direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data

di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il Responsabile unico del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 79

(Processo verbale di consegna)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è

tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 78, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile unico del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

6. La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatte salve diverse pattuizioni; tali pattuizioni possono anche interessare situazioni correlate a necessità di lavorazioni per fasi successive, se compiutamente definite nel cronoprogramma. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 81.

Art. 80

(Differenze riscontrate all'atto della consegna)

1. Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile unico del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Art. 81

(Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci.

2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 78, comma 7.

Art. 82

(Sospensione e ripresa dei lavori)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, far sospendere i lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il Direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei

macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al Responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 105.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il Responsabile unico del procedimento dà avviso all'Autorità.

Art. 83

(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 27 della legge.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile unico del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 27, comma 7 della legge.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 85.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 27, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile unico del procedimento.

8. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge, il Responsabile unico del procedimento acquisisce elementi conoscitivi, anche dal Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il Responsabile unico del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera c) della legge la descrizione del Responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile unico del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal Responsabile unico del procedimento le variazioni di cui all'articolo 27, comma 3 della legge che prevedano un aumento dell'importo di contratto non superiore ai limiti nello stesso indicati e che trovino copertura nella somma stanziata per esecuzione dell'opera.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 84

(Diminuzione dei lavori)

1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 85

(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 40, comma 1; lettera e) della legge;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal Responsabile unico del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile unico del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente Regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 86

(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)

1. Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico del procedimento le contestazio-

ni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile unico del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 87

(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Art. 88

(Danni)

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro otto giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 89

(Appalto integrato)

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto, il Responsabile unico del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Il Responsabile unico del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), d) della legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 85. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito se necessario il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini per la consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto; all'appaltatore è riconosciuto unicamente

quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Art. 90

(Lavori in Amministrazione diretta)

1. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un Responsabile unico del procedimento. Quando si procede in Amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati nel Regolamento della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 67.

2. Il Responsabile unico del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 91

(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 67, comma 2, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi, l'autorizzazione alla spesa è disposta dal Responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti propri di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, attingendo dagli accantonamenti per impreviduti o utilizzando le risorse disponibili derivanti da eventuali ribassi d'asta.

Art. 92

(Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 85, comma 5.

6. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 93

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile unico del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di euro 200.000,00.

Art. 94

(Lavori in economia contemplati nel contratto)

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

Art. 95

(Contratti aperti per lavori di manutenzione)

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il Direttore dei lavori dà comunicazione al Responsabile unico del procedimento per le opportune determinazioni. Il Responsabile unico del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti di euro 200.000,00 fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara.

Art. 96

(Accertamento e registrazione dei lavori)

1. Gli atti contabili sono redatti dal Direttore dei lavori, sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

3. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 97

(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal Direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misu-

re. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.

4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal Responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti di ogni Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 98

(Giornale dei lavori)

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, con l'indicazione dei rispettivi datori di lavoro, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Responsabile unico del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il Direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 99

(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 100

(Annotazione dei lavori a corpo)

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 101

(Modalità della misurazione dei lavori)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma,

e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 102

(Lavori e somministrazioni su fatture)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 103

(Note settimanali delle somministrazioni)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 104

(Forma del registro di contabilità)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventiva-

mente numerate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e dall'appaltatore.

2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il Responsabile unico del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

Art. 105

(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 106 nonché le motivate deduzioni del Direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 106, comma 5.

Art. 106

(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve con le corrispondenti domande di indennità indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve sono esplicitate dall'appaltatore direttamente sul registro di contabilità e da lui sottoscritte ovvero comunicate alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in tal

caso il Responsabile del procedimento è tenuto a farne trascrivere senza ritardo il testo con l'indicazione della data di spedizione ai fini della verifica della tempestività della riserva.

4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nei modi e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 107

(Titoli speciali di spesa)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Art. 108

(Sommario del registro)

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 109

(Stato di avanzamento lavori)

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 85.

2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 108.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 102 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 110

(Certificato per pagamento di rate)

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il Responsabile unico del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal Direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del titolo di spesa.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile unico del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 111

(Contabilizzazione separata di lavori)

1. E' in facoltà della stazione appaltante tenere distinti i lavori aggiudicati con un unico appalto; la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Art. 112

(Lavori annuali estesi a più esercizi)

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 113

(Certificato di ultimazione dei lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori trasmette il certificato di ultimazione lavori al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m).

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 114

(Conto finale dei lavori)

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile unico del procedimento.

2. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 115

(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile unico del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve non ancora definite già iscritte sino a quel momento negli atti contabili eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabi-

lità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 116

(Relazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale)

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 115, il Responsabile unico del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del Direttore coi documenti di cui all'articolo 115, comma 2;
- e) domande dell'appaltatore.

2. Nella relazione finale riservata, il Responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande pendenti dell'appaltatore.

Art. 117

(Annotazione dei lavori in economia)

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in Amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 118

(Conti dei fornitori)

1. In base alle risultanze del registro il Direttore dei lavori compila i conti dei fornitori e i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 119

(Pagamenti)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il Responsabile unico del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 120

(Giustificazione di minute spese)

1. Per le minute spese, il Direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 121

(Rendiconto mensile delle spese)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal Direttore dei lavori che li trasmette al Responsabile unico del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 122

(Rendiconto finale delle spese)

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del Direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in Amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il Responsabile uni-

co del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 123

(Riassunto di rendiconti parziali)

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il Responsabile unico del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 124

(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal Responsabile unico del procedimento.

3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 codice civile.

Art. 125

(Iscrizione di annotazioni di misurazione)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 126

(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente Regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la

classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 127

(Firma dei soggetti incaricati)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

2. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il Responsabile unico del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

Art. 128

(Nomina del collaudatore)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, di cui all'articolo 52 della legge.

2. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

3. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla legge regionale 27/1988 è nominato tra i soggetti iscritti nell'elenco parte speciale, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge.

Art. 129

(Ulteriori cause di incompatibilità)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 5 della legge, il collaudo non può essere affidato a coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o di consulenza con l'appaltatore dei lavori da collaudare, nei dodici mesi precedenti la nomina.

2. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono tra-

scorsi almeno sei mesi dall'approvazione delle risultanze delle operazioni di collaudo. Tale disposizione non opera nei confronti di collaudatori appartenenti all'organico delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 130

(Specializzazioni dell'elenco)

1. I soggetti di cui all'articolo 52, comma 2 lettera a), della legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco parte generale per un numero massimo di tre specializzazioni.

2. Le specializzazioni dell'elenco regionale dei collaudatori parte generale sono così articolate:

- a) opere edili;
- b) impianti meccanici;
- c) impianti elettrici;
- d) opere stradali e ferroviarie;
- e) opere igienico-sanitarie;
- f) opere idrauliche, marittime e portuali;
- g) opere di sistemazione agraria e forestale;
- h) indagini, lavori geologici e idrogeologici;
- i) opere di protezione e recupero ambientale;
- j) opere strutturali speciali;
- k) lavori archeologici e di restauro;
- l) rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche.

3. Le specializzazioni dell'elenco sono attribuite in base alla categoria dei lavori di cui al D.P.R. 25 febbraio 2000 n. 34 secondo quanto risulta dalla tabella B).

4. Le specializzazioni dei collaudatori iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 77 della legge sono attribuite, anche in deroga al limite massimo di tre, secondo la corrispondenza indicata nella tabella C). La richiesta di variazione di una o più specializzazioni comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 131

(Iscrizione nell'elenco)

1. All'elenco parte generale e parte speciale possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 52, commi 2 e 3, della legge.

2. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei collaudatori deve indicare:

- a) cognome e nome del richiedente;

- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza ed eventuale recapito lavorativo;
- d) parte dell'elenco per la quale si chiede l'iscrizione, nonché, per la parte generale, le specializzazioni richieste;
- e) eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.

3. La domanda, nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta di bollo, è corredata dal certificato d'iscrizione all'ordine professionale ovvero da attestazione del rapporto di lavoro presso Amministrazioni dello Stato o altre pubbliche Amministrazioni, nonché da curriculum professionale per la valutazione della professionalità acquisita ai fini della attribuzione delle specializzazioni. I certificati e le attestazioni possono essere sostituiti da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Il curriculum e la documentazione prodotta per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori rimangono riservati e non possono essere diffusi, nemmeno in parte, senza il preventivo benestare dell'interessato.

Art. 132

(Pubblicità dell'elenco regionale dei collaudatori)

1. L'elenco regionale dei collaudatori è pubblico ed è diffuso sul sito telematico della Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'elenco è costantemente aggiornato.

Art. 133

(Oggetto del collaudo)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Il collaudo in corso d'opera dei lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000,00 è obbligatorio oltre che nei casi di cui all'articolo 29, comma 4, della legge:

- a) nel caso di appalto integrato;
- b) quando la progettazione e la direzione di lavori sono affidati ad un organizzatore generale, ai sensi dell'articolo 12 della legge;
- c) nel caso di lavori prevedenti per oltre il sessanta per cento lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- d) nel caso di lavori aggiudicati con ribasso d'asta superiore al venti per cento;
- e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 134

(Avviso ai creditori)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile unico del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al Responsabile unico del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il Responsabile unico del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti e rimette al collaudatore i documenti con il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 135

(Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)

1. All'organo di collaudo il Responsabile unico del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

- a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente Regolamento e di tutte

le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Responsabile unico del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

- a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
- b) copia del programma di contratto e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei lavori;
- c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sotto-missione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
- d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- e) rapporti periodici del Direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
- f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.

3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il Responsabile unico del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.

Art. 136

(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Responsabile unico del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al Direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappre-

sentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 137

(Estensione delle verificazioni di collaudo)

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'Amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al Responsabile unico del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il Responsabile unico del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 138

(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 139

(Processo verbale di visita)

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- k) i giorni della visita di collaudo;
- l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Responsabile unico del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal Direttore dei la-

avori nonché dal Responsabile unico del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 140

(Relazioni)

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del Responsabile unico del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

Art. 141

(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al Responsabile unico del procedimento presentandogli le sue proposte. Il Responsabile unico del procedimento trasmette la re-

lazione e le proposte dell'organo di collaudo alla stazione appaltante.

Art. 142

(Difetti e mancanze nell'esecuzione)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 147.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile unico del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 143

(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al Responsabile unico del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il Responsabile unico del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal Responsabile unico del procedimento non libera il Direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 144

(Certificato di collaudo)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessi-

vamente ad ulteriori sei mesi, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.

2. Nel certificato l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 145

(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

- d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori e dal Responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 146

(Collaudo funzionale)

1. Nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligo di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati, il collaudo si estende all'accertamento dei risultati medesimi.

2. Quando il capitolato speciale d'appalto stabilisce che il collaudo funzionale sia espletato dalla stazione appaltante direttamente o con incarico ad un esperto, il collaudatore nel rilasciare il certificato iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 147

(Lavori non collaudabili)

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il Responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 138.

Art. 148

(Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal Regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al Responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 149

(Ulteriori provvedimenti amministrativi)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al Responsabile unico del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal Responsabile unico del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo restituisce al Responsabile unico del procedimento tutti i documenti acquisiti.

3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

Art. 150

(Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo)

1. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

2. Si procede all'emissione del titolo di spesa non oltre il sessantesimo giorno ed al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 151

(Commissioni collaudatrici)

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 152

(Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione)

1. Gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione sono approvati dalla stazione appaltante.

2. Finché non è intervenuta l'approvazione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 153

(Compenso spettante ai collaudatori)

1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.

2. Per i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante si applica la normativa nazionale vigente in materia.

3. La stazione appaltante è tenuta a convenire nel disciplinare di incarico il compenso spettante al collaudatore.

CAPO VI

ATTIVITÀ A SUPPORTO
DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 154

(Archivio tecnico regionale)

1. Ai fini dell'organizzazione dell'archivio tecnico regionale, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge comunicano entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da porre a base di gara, per via telematica o su supporto informatico nei formati digitali compatibili con quelli in uso alla Amministrazione regionale, i nominativi e le informazioni di seguito indicati:

- a) Amministrazione aggiudicatrice;
- b) denominazione del lavoro;
- c) Comune/Comuni nel cui territorio si esegue il lavoro;
- d) importo delle opere;
- e) categoria prevalente e classifica;
- f) nominativo del progettista/progettisti dei lavori;
- g) data di approvazione del progetto;
- h) coordinate geografiche;
- i) riferimenti alla programmazione.

2. Unitamente ai dati e con le modalità di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 3 della legge trasmettono gli elaborati progettuali più significativi tra quelli di seguito indicati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- d) elaborati grafici;
- e) piani di sicurezza e di coordinamento;
- f) computo metrico estimativo;

g) quadro economico.

3. L'Amministrazione regionale provvede alla diffusione sul proprio sito telematico, in formato di sola lettura, dei dati e delle informazioni progettuali, nonché degli elaborati ritenuti più significativi sulla base delle caratteristiche definite periodicamente dalla Giunta regionale.

4. L'accesso ai dati disponibili alla consultazione è consentito a chiunque ne abbia interesse; l'utilizzo dei dati medesimi avviene nel rispetto della proprietà intellettuale dei contenuti tecnici e progettuali diffusi.

CAPO VII

SICUREZZA NEI CANTIERI E ACCERTAMENTO
DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Art. 155

(Sicurezza nei cantieri)

1. L'Amministrazione regionale favorisce l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri mediante azioni mirate, tra cui:

- a) accrescimento negli operatori impiegati nel settore della cultura del lavoro in sicurezza;
- b) contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.

2. A tali iniziative possono partecipare enti previdenziali, assicurativi, nonché quelli preposti alla tutela del lavoro, le casse edili, organismi di diritto pubblico nelle materie statistiche, della ricerca scientifica ed universitaria, le organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori delle costruzioni, le associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti pubbliche e private, rappresentanti delle professioni.

3. L'Amministrazione regionale, anche in accordo con gli enti e gli organismi di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio dei cantieri aperti di edilizia pubblica e privata;
- b) diffusione dei dati più significativi relativi alla sicurezza nei cantieri sul sito telematico della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999;
- c) elaborazione di norme tecniche e comportamentali;
- d) sviluppo, divulgazione e diffusione di tematiche afferenti alla sicurezza nei cantieri.

4. L'Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti paritetici, istituiti in seno alle Casse edili, preposti alla sicurezza nei cantieri.

Art. 156

(Documento unico sulla regolarità contributiva)

1. Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2 della legge, l'Amministrazione regionale sviluppa, anche in sinergia con i soggetti nell'articolo stesso indicati, un programma informatico per l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi agli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché alla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici in relazione al rapporto di lavoro, finalizzato al rilascio delle certificazioni di legge in un documento unico.

2. A far data dall'attivazione del sistema di certificazione sulla base di un documento unico, l'appaltatore accerta la regolarità contributiva del subappaltatore e trasmette la relativa documentazione al Responsabile unico del procedimento per l'autorizzazione al subappalto.

Art. 157

(Inosservanza delle norme sulla sicurezza)

1. Nei confronti dei soggetti beneficiari di incentivi finanziari per la realizzazione di lavori pubblici è disposta la revoca del beneficio per inosservanza delle norme sulla sicurezza, qualora l'organo concedente l'incentivo abbia notizia di condanne definitive alla pena della reclusione, con l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per delitti relativi all'inosservanza delle norme di sicurezza pronunciate nei confronti di soggetti incaricati dall'Amministrazione aggiudicatrice e l'entità dei lavori eseguiti non ecceda il 90% dell'importo contrattuale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

Art. 158

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 30, comma 4 della legge per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 500.000,00.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 159

(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

1. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 20.000.000,00 l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 30, comma 5, della legge a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000,00.

2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a euro 4.000.000,00.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 160

(Abrogazione di norme)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 50 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;
 - b) gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;
 - c) l'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;
 - d) l'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
 - e) l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 16, 19 e 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.
-

(dati della programmazione)

Allegati: Tabella A

ENTE¹:

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI.....²
LAVORO N.³**

CODICE C.U.P.⁴**OGGETTO INTERVENTO⁵****TIPOLOGIA INTERVENTO⁶****CATEGORIA INTERVENTO⁷****COSTO PRESUNTO⁸****DISPONIBILITA' FINANZIARIA⁹:**

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
	Anno Disponibilità finanziaria €	Anno Disponibilità finanziaria €	Anno Disponibilità finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro			
TOTALI			
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE¹⁰:

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE¹¹:

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere		Eventuali azioni da intraprendere	
SI	NO	SI	NO

¹ riportare l'esatta denominazione dell'amministrazione² riportare il triennio di riferimento: ad es. 2003 - 2005³ numerare l'intervento con numero progressivo⁴ riportare il codice unico di progetto - CUP⁵ riportare l'oggetto dell'intervento⁶ riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata⁷ riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata⁸ riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza⁹ va ripartita per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO¹⁰ indicare il numero di mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori¹¹ Indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

(informazioni da inviare alla Regione contestualmente ai dati della programmazione)

SINTETICA VALUTAZIONE DELL'ENTE¹⁹:

.....

SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'ELENCO ANNUALE²⁰

L'attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale dell'anno trascorso è stata:

Giudizio	²¹	Eventuali note esplicative
SODDISFACENTE ²²		
SUFFICIENTE ²³		
INSUFFICIENTE ²⁴		

Indicazione eventuali supporti da parte della Regione per rendere più efficace la Programmazione (da compilarsi solo nel caso di valutazione INSUFFICIENTE):

¹⁹ riportare l'esatta denominazione dell'Amministrazione

²⁰ riportare l'anno ed il triennio di riferimento

²¹ Dal documento di programmazione è previsto per ogni lavoro il raggiungimento al 31.12 di una fase di progettazione o di esecuzione. Verificare per ogni singolo lavoro dell'elenco annuale precedente se si è raggiunto il compimento della fase prevista alla data del 31.12. Barrare con una X il giudizio.

²² Per SODDISFACENTE si intende il raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi temporali previsti per tutti i lavori inseriti nell'elenco annuale dal documento di programmazione.

²³ Per SUFFICIENTE si intende il raggiungimento di almeno il 40% degli obiettivi temporali previsti per tutti i lavori inseriti nell'elenco annuale dal documento di programmazione.

²⁴ Per INSUFFICIENTE si intende il raggiungimento di meno del 40% degli obiettivi temporali previsti per tutti i lavori inseriti nell'elenco annuale dal documento di programmazione.

TABELLA 01

Codice	DESCRIZIONE
01	Nuova Realizzazione (articolo 62 L.R. 52/91)
02	Demolizione
03	Risanamento Conservativo o Conservazione Tipologica (articolo 70 - 71 L.R. 52/91)
04	Ristrutturazione (articolo 65 L.R. 52/91)
05	Restauro (articolo 69 L.R. 52/91)
06	Manutenzione Ordinaria (articolo 68 L.R. 52/91)
07	Manutenzione Straordinaria (articolo 68 L.R. 52/91)
08	Completamento*
09	Ampliamento (articolo 63 L.R. 52/91)

* Esecuzione delle lavorazioni mancanti per rendere funzionale un'opera già inserita nell'elenco annuale di un precedente anno, non ultimate per insufficienza di finanziamento e che necessitano di ulteriori finanziamenti da reperirsi nel corso dell'anno di pertinenza

TABELLA 02

Codice	DESCRIZIONE
A0101	Stradali
A0102	Aeroportuali
A0103	Ferrovie
A0104	Marittime lacuali e fluviali
A0188	Altre modalità di trasporto
A0205	Difesa del suolo
A0211	Opere di protezione dell'ambiente
A0215	Risorse idriche
A0299	Altre infrastrutture per ambiente e territorio
A0306	Produzione e distribuzione di energia elettrica
A0316	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
A0399	Altre infrastrutture del settore energetico
A0407	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
A0413	Infrastrutture per l'agricoltura
A0414	Infrastrutture per la pesca
A0439	Infrastrutture per attività industriale
A0440	Annona, commercio e artigianato
A0531	Culto
A0532	Difesa
A0533	Direzionale e amministrativo
A0534	Giudiziario e penitenziario
A0535	Igienico sanitario
A0536	Pubblica sicurezza
A0537	Turistico
A0608	Edilizia sociale e scolastica
A0609	Altra edilizia pubblica
A0610	Edilizia abitativa
A0611	Beni culturali
A0612	Sport e spettacolo
A0630	Edilizia sanitaria
A0690	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate

Allegati: Tabella B

Specializzazione dell'elenco – parte generale.	Riferimenti alle categoria di cui al D.P.R. 34/2000.		
Opere edili	OG 1	Edifici civili e industriali.	
	OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici e metallici e vetrosi.	
	OS 7	Finitura di opere generali di natura edile.	
	OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica.	
	OS 23	Demolizione di opere	
	OS 24	Solo: arredo urbano.	
Impianti meccanici	OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.	
	OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori.	
	OS 5	Solo: impianti pneumatici.	
	OS 28	Impianti termici e di condizionamento.	
	OS 31	Impianti per la mobilità sospesa.	
	OG 11	Solo: idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, di impianti pneumatici.	
Impianti elettrici	OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica.	
	OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.	
	OG 11	Impianti tecnologici. Solo: antintrusione, elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili.	
	OS 5	Solo impianti antintrusione.	
	OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.	
	OS 16	Impianti per centrali di produzione energia elettrica.	
	OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia.	
	OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati.	
	OS 27	Impianti per la trazione elettrica.	
	OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.	
Stradali e ferroviarie	OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	
	OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo.	
	OS 10	Segnaletica stradale non luminosa.	
	OS 12	Barriere e protezioni stradali.	
	OS 29	Armamento ferroviario.	
	OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.	
Opere igienico-sanitarie	OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.	
	OS 14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.	
	OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione.	
Opere idrauliche, marittime e portuali	OG 5	Dighe.	
	OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio.	
	OG 8	Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.	
Opere di sistemazione agraria e forestale	OG 13	Opere di ingegneria naturalistica.	
	OS 24	Solo: realizzazione e manutenzione del verde urbano.	

Indagini, lavori geologici e idrogeologici	OS 1	Lavori in terra.	
Opere di protezione e recupero ambientale	OG 12	Opere di bonifica e protezione ambientale.	
	OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.	
Opere strutturali speciali	OS 11	Apparecchiature strutturali speciali.	
	OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato.	
	OS 18	Componenti strutturali in acciaio o metallo.	
	OS 21	Opere strutturali speciali.	
	OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.	
	OS 32	Strutture in legno	
	OS 33	Coperture speciali.	
Lavori archeologici e di restauro	OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.	
	OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico.	
	OS 25	Scavi archeologici.	
Rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche.	OS 20	Rilevamenti topografici.	

Allegati: Tabella C

Specializzazioni elenco regionale l.r. 46/86 di provenienza.	Corrispondenti specializzazioni l.r. 14/2002 di accesso.
Opere edili	Opere edili
Impianti tecnologici	Impianti meccanici
	Impianti elettrici
Opere stradali e ferroviarie	Opere stradali e ferroviarie
Opere igienico-sanitarie	Opere igienico-sanitarie
Opere idrauliche, marittime e portuali	Opere idrauliche, marittime e portuali
Opere di sistemazione forestale	Opere di sistemazione agraria e forestale
Opere di sistemazione agraria	Opere di sistemazione agraria e forestale
Lavori geologici e idrogeologici	Indagini, lavori geologici e idrogeologici
Rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere	Rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche

SOMMARIO

CAPO I

POTESTA' REGOLAMENTARE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Articolo 2 (Definizioni)

CAPO II

1. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 (Responsabile unico del procedimento)

Articolo 4 (Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento)

Articolo 5 (Programmazione)

CAPO III

PROGETTAZIONE

Articolo 6 (Disposizioni preliminari)

Articolo 7 (Norme tecniche)

Articolo 8 (Quadri economici)

Articolo 9 (Documenti componenti il progetto preliminare)

Articolo 10 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)

Articolo 11 (Relazione tecnica)

Articolo 12 (Studio di prefattibilità ambientale)

Articolo 13 (Schemi grafici del progetto preliminare)

Articolo 14 (Calcolo sommario della spesa)

Articolo 15 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

Articolo 16 (Relazione illustrativa del piano di sicurezza)

Articolo 17 (Documenti componenti il progetto definitivo)

Articolo 18 (Relazione descrittiva del progetto definitivo)

Articolo 19 (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)

Articolo 20 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)

Articolo 21 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)

Articolo 22 (Elaborati grafici del progetto definitivo)

Articolo 23 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)

Articolo 24 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)

Articolo 25 (Piano particellare di esproprio)

Articolo 26 (Computo metrico estimativo)

Articolo 27 (Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza)

Articolo 28 (Documenti componenti il progetto esecutivo)

Articolo 29 (Relazione generale del progetto esecutivo)

Articolo 30 (Relazioni specialistiche)

Articolo 31 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)

Articolo 32 (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)

Articolo 33 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

Articolo 34 (Piani di sicurezza e coordinamento)

Articolo 35 (Cronoprogramma)

Articolo 36 (Elenco dei prezzi unitari)

Articolo 37 (Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico)

Articolo 38 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)

CAPO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

Articolo 39 (Disposizioni generali)

Articolo 40 (Attività preliminare all'affidamento dei servizi di progettazione)

Articolo 41 (Procedure ad evidenza pubblica)

Articolo 42 (Pubblico incanto)

Articolo 43 (Licitazione privata)

Articolo 44 (Modalità di svolgimento della gara)

Articolo 45 (Trattativa privata con gara ufficiosa)

Articolo 46 (Valutazione dell'offerta)

Articolo 47 (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento)

Articolo 48 (Affidamento fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante)

Articolo 49 (Concorso d'idee)

- Articolo 50 (Contenuto del bando)
- Articolo 51 (Concorso di progettazione)
- Articolo 52 (Contenuto del bando)
- Articolo 53 (Valutazione delle proposte progettuali)
- Articolo 54 (Pubblicità e termini)

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

- Articolo 55 (Disposizioni preliminari)
- Articolo 56 (Procedura ristretta)
- Articolo 57 (Procedura ristretta semplificata)
- Articolo 58 (Procedura negoziata)
- Articolo 59 (Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria)
- Articolo 60 (Lettera d'invito)
- Articolo 61 (Forme di pubblicità)
- Articolo 62 (Procedure accelerate)
- Articolo 63 (Bando di gara per la concessione)
- Articolo 64 (Schema di contratto di concessione)
- Articolo 65 (Contenuti dell'offerta per la concessione di lavori pubblici)
- Articolo 66 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
- Articolo 67 (Tipologie di lavori eseguibili in economia)
- Articolo 68 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
- Articolo 69 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)
- Articolo 70 (Offerta economicamente più vantaggiosa)
- Articolo 71 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
- Articolo 72 (Ufficio di direzione dei lavori)
- Articolo 73 (Direttore dei lavori)
- Articolo 74 (Direttori operativi)
- Articolo 75 (Ispettori di cantiere)
- Articolo 76 (Sicurezza nei cantieri)
- Articolo 77 (Ordini di servizio)
- Articolo 78 (Giorno e termine per la consegna)
- Articolo 79 (Processo verbale di consegna)
- Articolo 80 (Differenze riscontrate all'atto della consegna)
- Articolo 81 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
- Articolo 82 (Sospensione e ripresa dei lavori)
- Articolo 83 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
- Articolo 84 (Diminuzione dei lavori)
- Articolo 85 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
- Articolo 86 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
- Articolo 87 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
- Articolo 88 (Danni)
- Articolo 89 (Appalto integrato)
- Articolo 90 (Lavori in Amministrazione diretta)
- Articolo 91 (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
- Articolo 92 (Lavori d'urgenza)
- Articolo 93 (Perizia suppletiva per maggiori spese)
- Articolo 94 (Lavori in economia contemplati nel contratto)
- Articolo 95 (Contratti aperti per lavori di manutenzione)
- Articolo 96 (Accertamento e registrazione dei lavori)
- Articolo 97 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
- Articolo 98 (Giornale dei lavori)
- Articolo 99 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
- Articolo 100 (Annotazione dei lavori a corpo)
- Articolo 101 (Modalità della misurazione dei lavori)
- Articolo 102 (Lavori e somministrazioni su fatture)
- Articolo 103 (Note settimanali delle somministrazioni)
- Articolo 104 (Forma del registro di contabilità)
- Articolo 105 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
- Articolo 106 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
- Articolo 107 (Titoli speciali di spesa)
- Articolo 108 (Sommario del registro)
- Articolo 109 (Stato di avanzamento lavori)
- Articolo 110 (Certificato per pagamento di rate)
- Articolo 111 (Contabilizzazione separata di lavori)

Articolo 112 (Lavori annuali estesi a più esercizi)
Articolo 113 (Certificato di ultimazione dei lavori)
Articolo 114 (Conto finale dei lavori)
Articolo 115 (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
Articolo 116 (Relazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale)
Articolo 117 (Annotazione dei lavori in economia)
Articolo 118 (Conti dei fornitori)
Articolo 119 (Pagamenti)
Articolo 120 (Giustificazione di minute spese)
Articolo 121 (Rendiconto mensile delle spese)
Articolo 122 (Rendiconto finale delle spese)
Articolo 123 (Riassunto di rendiconti parziali)
Articolo 124 (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
Articolo 125 (Iscrizione di annotazioni di misurazione)

Articolo 126 (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
Articolo 127 (Firma dei soggetti incaricati)
Articolo 128 (Nomina del collaudatore)
Articolo 129 (Ulteriori cause di incompatibilità)
Articolo 130 (Specializzazioni dell'elenco)
Articolo 131 (Iscrizione nell'elenco)
Articolo 132 (Pubblicità dell'elenco regionale dei collaudatori)
Articolo 133 (Oggetto del collaudo)
Articolo 134 (Avviso ai creditori)
Articolo 135 (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
Articolo 136 (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
Articolo 137 (Estensione delle verificazioni di collaudo)
Articolo 138 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
Articolo 139 (Processo verbale di visita)
Articolo 140 (Relazioni)
Articolo 141 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
Articolo 142 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
Articolo 143 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
Articolo 144 (Certificato di collaudo)

Articolo 145 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) 6
Articolo 146 (Collaudo funzionale)
Articolo 147 (Lavori non collaudabili)
Articolo 148 (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
Articolo 149 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
Articolo 150 (Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo)
Articolo 151 (Commissioni collaudatrici)
Articolo 152 (Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione)
Articolo 153 (Compenso spettante ai collaudatori)

CAPO VI

ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE STAZIONI APPALTANTI

Articolo 154 (Archivio tecnico regionale)

CAPO VII

SICUREZZA NEI CANTIERI E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Articolo 155 (Sicurezza nei cantieri)
Articolo 156 (Documento unico sulla regolarità contributiva)
Articolo 157 (Inosservanza delle norme sulla sicurezza)

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

Articolo 158 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
Articolo 159 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 160 (Abrogazione di norme)

ALLEGATI: TABELLA A)

ALLEGATI: TABELLA B)

ALLEGATI: TABELLA C)

SOMMARIO

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale 14/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

VISTO in particolare l'articolo 34 della citata legge regionale 14/2002 che prevede che con decreto del Presidente della Regione sia adottato il capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale e che lo stesso entri in vigore contestualmente al Regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della legge medesima;

VISTO il precitato capitolato generale predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 23 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, previsto dall'articolo 34 della legge regionale 14/2002» portante «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione avverrà contestualmente a quella del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della menzionata legge regionale.

Trieste, lì 5 giugno 2003

TONDO

Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14).

Art. 1

Disciplina del rapporto contrattuale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, i capitolati speciali e i contratti disciplinano i rapporti tra le Amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatari di lavori pubblici e determinano in particolare:

- a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile unico del procedimento concede proroghe;
- b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
- c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
- d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
- e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.

2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto e, per quanto disposto dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, 145 si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal Regolamento.

3. Ai fini del presente capitolato per Regolamento si intende il Regolamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni, più avanti denominata legge.

Art. 2

Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappre-

sentata nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3

Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'amministrazione committente;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'amministrazione committente.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione committente.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni;
- l) le spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. L'amministrazione committente può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita

utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura e spese dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

Art. 6

Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 della legge.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino all'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all'articolo 30, comma 2 della legge, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto,

con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 7 della legge, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.

Art. 8

Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 9

Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'amministrazione committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l'appaltatore se ne assuma l'impegno.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dall'amministrazione committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10

Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'amministrazione committente sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l'amministrazione committente rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

4. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11

Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di procedura aperta, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata ed appalto - concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L'approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione committente.

2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l'impresa può, mediante atto notificato all'amministra-

zione committente, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

3. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriali.

Art. 12

Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dall'incaricato dell'amministrazione committente, secondo il proprio ordinamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 3 del Regolamento.

Art. 13

Cessione del corrispettivo d'appalto

1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 14

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 109 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria, ove prevista, non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore tenuto alla garanzia fideiussoria non l'abbia preventivamente presentata, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali ed i contratti possono stabilire termini diversi. Termini di pagamento superiori a quelli di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi per motivate circostanze, sempre che l'amministrazione aggiudicatrice ne abbia fatta menzione negli atti di gara.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato speciale sono dovuti gli interessi a norma di legge.

5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

6. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrisponderci in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

8. Il computo degli interessi è effettuato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 15

Penali

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattua-

le è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dall'amministrazione committente in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

5. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 4, il responsabile unico del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 16.

6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'amministrazione committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

7. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'amministrazione committente su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 16

Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l'amministrazione com-

mittente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione dell'amministrazione committente il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell'amministrazione committente.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile unico del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.

Art. 18

Inadempimento di contratti per cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'esecutore la risoluzione è dichiarata dall'amministrazione committente, previa ingiunzione

del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione committente.

Art. 19

Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'amministrazione committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge.

Art. 20

Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. L'amministrazione committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel ter-

mine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 21

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 78, commi 8 e 9, del Regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 10, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto, indicate all'articolo 9, comma 1 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo all'amministrazione committente.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 106 del Regolamento.

Art. 22

Sospensione e ripresa dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze

speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che l'amministrazione committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidarla per iscritto a provvedere alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 82, comma 2, del Regolamento, il responsabile unico del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Art. 23

Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 22 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 26, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 14, comma 8, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Regolamento;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 24

Proroghe

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'amministrazione committente.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito

il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 25

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'amministrazione committente può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'amministrazione committente in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le

stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 26

Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta dell'amministrazione committente l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 27

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 85 e 86 del Regolamento.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione dell'am-

ministrazione committente. In tal caso si applica l'articolo 26, comma 2.

Art. 28

Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 1.

Art. 29

Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dalla legge, l'amministrazione committente durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 83, comma 6, e 85 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'amministrazione committente deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile uni-

co del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'amministrazione committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 35 della legge. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera e), della legge.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera e) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'amministrazione committente, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione committente.

Art. 30

Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 27 della legge, l'amministrazione committente

può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 31

Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 32

Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 33

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione committente.

Art. 34

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni lavorativi da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 35

Tempo per la ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'amministrazione committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 17, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 38, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 36

Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 37

Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 106 del Regolamento successivamente al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 106, comma 3, del Regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 38

Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall'amministrazione committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 29 della legge senza che l'amministrazione committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'amministrazione committente deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 39

Tempo del giudizio

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2, della legge o della determinazione prevista dall'articolo 38, commi 1 e 2, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 40

Controversie

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 36, comma 1, della legge e alle disposizioni del presente articolo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.

Art. 41

Proprietà degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all'amministrazione committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione committente. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell'amministrazione committente.

Art. 42

Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43

Collaudo

1. Il decorso del termine fissato dall'articolo 144, comma 1 del Regolamento, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 138 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del <u>canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza</u> riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001